

COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1997

IL SINDACO

A norma dell'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D. Lgs. 15.03.2010, n. 66;

RENDE NOTO

Che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) Nel **mese di gennaio**, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) Il **1° febbraio** verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) Nel corso dello stesso **mese di febbraio e di marzo**, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il **10 aprile**.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

Arnesano, lì 01 gennaio 2014

IL SINDACO
Giovanni MADARO

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Art. 1932 – ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun Comune, quale Ufficiale di governo ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con apposito manifesto rende noto:

- a) Ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
- b) Ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 1933 – DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) I giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati,

detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) (lettera così corretta da comunicato 30.09.2010)
i giovani coniugati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

c)) (lettera così corretta da comunicato 30.09.2010)
i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovani nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovani; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma